



La Corte di Cassazione e l'esclusione del noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle "transazioni commerciali" di cui alla direttiva sui ritardi pagamento. Alcune riflessioni alla luce della procedura di infrazione n. 2021/4037  
Giovanna Capudi

## Abstract

Il 17 novembre 2023 la Commissione europea ha comunicato la propria decisione di deferire l'Italia ex art. 258 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali. La decisione, oltre a riportare l'attenzione sulla situazione italiana dei ritardi di pagamento della P.A., getta luce su una questione giuridica particolare. Infatti, per costante orientamento della Corte di Cassazione il noleggio della strumentazione per le intercettazioni, costituendo una spesa per il processo, non può far parte delle «transazioni commerciali» a cui invece si indirizza la direttiva, derivandone l'inapplicabilità al noleggio delle regole sui ritardi di pagamento. Da qui la decisione della Commissione di ricorrere contro lo Stato italiano.

Il presente contributo cercherà di ricostruire il ruolo "giocato" dalla Cassazione in tale vicenda. Dopo aver ripercorso la giurisprudenza di legittimità in materia di noleggio della strumentazione adibita alle operazioni di intercettazione, mettendone anche in luce le criticità, verranno esaminate le recenti domande di rinvio pregiudiziale che la Corte di Cassazione ha formulato circa la possibile incompatibilità con il diritto dell'Unione dell'inquadramento giuridico così operato nei confronti del servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni.

Per visualizzare l'articolo clicca [qui](#)

On November 17, 2023, the European Commission decided to refer Italy to the Court of Justice of the European Union under art. 258 TFEU for not correctly applying the rules laid down by the 2011/7/EU directive (known as the Late Payment Directive in commercial transactions) regarding the rental service of wiretapping equipment for criminal investigations. This decision not only draws attention to the issue of delayed payments by the Italian Public Administration but also highlights a specific legal matter. According to the



La Corte di Cassazione e l'esclusione del noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle "transazioni commerciali" di cui alla direttiva sui ritardi pagamento. Alcune riflessioni alla luce della procedura di infrazione n. 2021/4037  
Giovanna Capudi

consistent case-law of the Court of Cassation, the rental of wiretapping equipment, being an expense for the judicial proceedings, cannot be considered part of the "commercial transactions" to which the directive applies. As a result, the application of the late payment rules to the rental service is excluded, which led the Commission to take action against Italy.

This contribution aims to reconstruct the role "played" by the Court of Cassation in this matter. After retracing the main case law on the rental service of wiretapping equipment while also highlighting its critical aspects, the preliminary ruling requests recently submitted by the Court of Cassation regarding the potential conflict between the Union law and the Italian legal framework in relation to the rental service of wiretapping equipment will be examined.

To read the full article click [here](#)